



Prot. n. 86540
Class. I/3

D.R. n. 481

OGGETTO: *Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell'Università del Salento. Modifica. Emanazione*

IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 con cui è stato emanato il “*Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” e in particolare l’art. 4 “*Caratteristiche del buono pasto*”;
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare l’art. 64 comma 2 ;
- VISTO il *Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa* emanato con D.R. 648 del 28.4.2010 e successivamente modificato con delibera n. 175 del Consiglio di Amministrazione del 24/7/2014;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 189 in data 26.07.2018 di approvazione del *Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell’Università del Salento*, nel testo emendato;
- TENUTO CONTO che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all’emanazione del *Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell’Università del Salento*;
- VISTO lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 32 comma 4 e 43 comma 4;

DECRETA

- Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il *Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell’Università del Salento* nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo- Statuto e Regolamenti - Interesse Generale – Beni e servizi” e sostituisce quello attualmente vigente emanato con D.R. 648 del 28.4.2010 e successivamente modificato con delibera C.d.A. n. 175 del 24.7.2014.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 6.08.2018

F.to IL RETTORE
Prof. Vincenzo Zara

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale

All’Ufficio Comunicazione e URP

All’Ufficio Documentazione e Archivi



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA DELL'UNIVERSITÀ DEL
SALENTO**

(Approvato con delibera n. 189 del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2018
Emanato con D.R. n. 481 del 6.08.2018)

REGOLAMENTO D'ATENEIO PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA

Art. 1: Oggetto

L'amministrazione universitaria eroga il servizio di mensa attraverso servizi sostitutivi.

Sono stabilite le seguenti modalità per l'erogazione di servizi sostitutivi di mensa:

- a) Convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva;
- b) Erogazione di buoni pasto sostitutivi di mensa.

Il personale potrà usufruire dei predetti servizi, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 2: Ambito soggettivo

L'accesso ai servizi sostitutivi di mensa è riservato:

- a) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno;
- b) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo parziale;
- c) ai Collaboratori ed esperti linguistici;
- d) al personale docente e ricercatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esclusivamente per il servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a).

Art. 3: Regole di accesso al servizio e di utilizzo

Il personale tecnico amministrativo ha diritto al servizio sostitutivo di mensa:

- a) qualora l'orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani ed effettui una pausa di almeno 10';
- b) qualora l'orario di lavoro si articolato su cinque giorni di 7 ore e 12' ed effettui una pausa di almeno 10';
- c) qualora effettui, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno 2 ore di lavoro straordinario, ed effettui una pausa di almeno 10';

I collaboratori ed esperti linguistici hanno diritto al consumo di 96 pasti annui, uno al giorno, durante la pausa pranzo.

Il personale docente e ricercatore è autorizzato ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a) senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Al fine dell'effettiva erogazione e per la verifica del rispetto del limite fissato nel presente Regolamento, il dipendente dovrà effettuare una pausa di non meno di dieci minuti nell'orario di lavoro debitamente documentata mediante timbratura.

Art. 4: Modalità di erogazione

I servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti dell'Università del Salento sono erogati:

- a) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno, mediante distribuzione di buoni pasto cartacei, sino a un massimo di n. 96 annuali; una quota di buoni pasto superiore a n. 96 potrà essere autorizzata esclusivamente per motivate ragioni di servizio e sempreché la relativa spesa gravi su fondi diversi dal Fondo per il finanziamento ordinario o dalla contribuzione studentesca;
- b) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo parziale, mediante distribuzione di buoni pasto cartacei, sino a un massimo di n. 96 annuali;
- c) ai collaboratori ed esperti linguistici, mediante convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva per il consumo di 96 pasti annui;
- d) al personale docente e ricercatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esclusivamente mediante servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a).

Per motivate ragioni di servizio e sempreché la relativa spesa gravi su fondi diversi dal Fondo per il finanziamento ordinario o dalla contribuzione studentesca, potrà essere autorizzata una quota di buoni pasto superiore a n. 96.

Art. 5: Modalità di fruizione

Il servizio sostitutivo di mensa erogato mediante convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva può essere fruito esclusivamente presso gli esercizi convenzionati nelle località ove siano insediate strutture di ricerca e didattica nonché di servizio dell'Ateneo.

Il servizio sostitutivo di mensa erogato mediante buoni pasto può essere fruito in qualsiasi esercizio convenzionato con la società di emissione del buono pasto. Il dipendente appone, al momento dell'utilizzo del buono, la data (nel limite di otto nella stessa data ai sensi del successivo art. 7, lett. b)) e la firma, certificando in tal modo il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 6: Oneri

Per i soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b), c), il costo dei servizi sostitutivi di mensa è a carico dell'Amministrazione universitaria; per i soggetti di cui all'art. 2, lett. d) il costo è a totale carico dell'effettivo fruitore/consumatore.

Art. 7: Caratteristiche del buono pasto

Il buono pasto:

- a) consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale dello stesso;
- b) consente all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) è utilizzato dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;
- d) non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile solo dal titolare;
- e) è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale.

Art. 8: Valore facciale del buono pasto e trattamento fiscale

Il valore nominale del buono pasto è determinato nella misura di € 7,00. Tale valore può modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sul valore del buono pasto sono applicate le ritenute previdenziali e fiscali previste per legge, che vengono calcolate per la parte di valore eccedente l'importo di € 5,29 salvo che trattasi di buoni pasto elettronici.

Le trattenute stipendiali corrispondenti alla tassazione dei buoni pasto vengono effettuate in unica soluzione una volta all'anno.

Art. 9: Verifiche e controlli

L'Amministrazione acquisisce dalle società che forniscono i servizi sostitutivi di mensa i dati sui consumi ed effettua i controlli sia sulla quantità di buoni utilizzati che sul numero di pasti consumati.

L'impiego eccedente i limiti fissati all'art. 3, o in deroga al presente Regolamento, comporterà l'addebito al dipendente del maggior costo sostenuto dall'Amministrazione.

Resto fermo l'esercizio del potere disciplinare qualora se ne ravvisino i presupposti.

Art. 10: Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web d'Ateneo del presente testo e del decreto di emanazione.

Le modifiche al Regolamento sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione.